

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2012
333/2012/S/EEL

**ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, IN MATERIA DI ANAGRAFICA
DEI PUNTI DI PRELIEVO, AVVIATO NEI CONFRONTI DI ASM VOGHERA S.P.A.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2012

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 26 maggio 2009;
- il Testo integrato della "Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)", approvato con deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2010, VIS 1/10.

FATTO

1. In attuazione della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 162/08, con determinazione 26 maggio 2009 il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha avviato un programma di controlli a campione nei confronti di dieci imprese distributrici di energia elettrica, per verificare la corretta

- attuazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 - così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 - e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*) approvato con deliberazione ARG/elt 107/09 - che dal 1 agosto 2009 sostituisce la disposizione precedentemente citata - in tema di flusso informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica.
2. Dall'esame della documentazione acquisita nell'ambito della suddetta attività, è emerso che tali imprese, tra cui ASM Voghera S.p.A. (di seguito: ASM Voghera o società), hanno violato le citate disposizioni.
 3. Pertanto, con deliberazione VIS 1/10, l'Autorità ha avviato nei confronti di ASM Voghera un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi - per le seguenti contestazioni:
 - a) nel mese di maggio non ha rispettato le specifiche relative al file elettronico e quelle relative alle modalità della sua compilazione di cui ai punti 1 e 4 dell'Appendice 1 della deliberazione 111/06 e, successivamente, del TIS (di seguito: Appendice 1); dal mese di giugno 2009 non ha osservato le modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui al punto 4 dell'Appendice 1; segnatamente, non ha indicato il trattamento del mese successivo di cui alla lettera j. e i coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo (di seguito: CRPP) secondo le modalità di cui alla lettera k.;
 - b) dal mese di maggio 2009 non ha osservato le specifiche previste dal punto 3 dell'Appendice 1 per il trasferimento del flusso anagrafica;
 - c) dal mese di maggio al mese di agosto 2009 non ha osservato i termini previsti per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento.
 4. Con nota 8 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 6006) la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio.
 5. In data 12 marzo 2010 (prot. Autorità n. 11104) è stato consentito l'accesso agli atti del procedimento.
 6. Nel corso dell'istruttoria ASM Voghera ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 12918 del 29 marzo 2010).
 7. Con nota 4 ottobre 2011 (prot. Autorità n. 25275), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
 8. In data 13 ottobre 2011 la società ha depositato un'ulteriore memoria (prot. Autorità n. 26254).
 9. L'audizione finale davanti al Collegio si è svolta in data 24 novembre 2011.
 10. Successivamente la società ha depositato una nota (prot. Autorità n. 33794 del 23 dicembre 2011) in risposta ad una richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento (prot. Autorità n. 32493 del 13 dicembre 2011).

VALUTAZIONE GIURIDICA

11. Ai sensi dell'art. 37 della deliberazione 111/06 le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su

- tutto il territorio nazionale (c.d. codice POD, point of delivery), e comunicano mensilmente a ciascun utente del dispacciamento l'elenco dei punti di prelievo nella titolarità di tale utente iscritti nel predetto registro, ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento, e le informazioni caratteristiche di tali punti (c.d. flusso anagrafica), indispensabili non solo ai fini del dispacciamento, ma anche per lo svolgimento dell'attività commerciale di acquisto e di vendita dell'energia elettrica.
12. In considerazione dell'importanza che tale comunicazione è andata assumendo, al fine di garantire un ordinato e completo trasferimento, all'utente del dispacciamento, delle informazioni essenziali alle proprie attività, con la deliberazione ARG/elt 162/08 l'Autorità ha modificato l'art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06, prevedendo che tutte le imprese distributrici comunichino a ciascun utente del dispacciamento, entro il sesto ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza, il flusso anagrafica "in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1". Dal 1 agosto 2009 detto obbligo è disciplinato dall'art. 36, comma 2, del TIS (e dall'Appendice 1 al TIS medesimo), che contiene un'analoga previsione.
 13. In particolare, l'Appendice 1 citata, recante "Specifiche flusso informativo", definisce:
 1. le caratteristiche (quantità, formato, intestazione, struttura, informazioni) del file elettronico con cui vengono trasmesse le informazioni agli utenti del dispacciamento (punto 1 dell'Appendice);
 2. l'obbligo delle imprese distributrici di custodire ed archiviare per almeno 5 anni i file di cui al punto 1 (punto 2 dell'Appendice);
 3. il trasferimento dei predetti file via posta elettronica certificata (PEC) o con soluzioni basate su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro fra le parti della comunicazione e dei suoi contenuti (punto 3 dell'Appendice);
 4. le modalità di compilazione dei campi (ad esempio: mittente, area di riferimento, utente del dispacciamento, mese di competenza, POD, codice fiscale, partita IVA, tipo di misuratore, trattamento mese, trattamento mese successivo, CRPP) del c.d. "record del punto di prelievo" contenuto nel file di invio dei dati (punto 4 dell'Appendice).
 14. Con la medesima deliberazione ARG/elt 162/08 (punto 2) è stato stabilito il termine di 180 giorni per l'adeguamento, da parte delle imprese distributrici, delle procedure e dei sistemi informatici alle disposizioni di cui al nuovo art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06; adeguamento che avrebbe dovuto, pertanto, essere concluso entro il 17 maggio 2009.
 15. Invece, dall'esame dei file elettronici inviati da ASM Voghera nell'ambito dell'attività di verifica svolta dagli uffici, non risultavano rispettati:
 - i) il punto 4 dell'Appendice 1: in particolare, la società dal mese di maggio 2009 non aveva indicato il trattamento del mese successivo di cui alla lettera j. (e dal mese di giugno aveva riportato più volte il campo "Trattamento mese" che, invece, doveva essere indicato due sole volte riferendosi rispettivamente al mese di competenza dei dati ed al mese successivo) e non aveva riportato i CRPP secondo le modalità di cui alla lettera k.;
 - ii) il punto 3 dell'Appendice 1: dal mese di maggio 2009 non risultava osservato l'obbligo relativo al trasferimento dei dati a mezzo PEC o altra

soluzione informatica che assicurasse la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro tra le parti dell'avvenimento e dei contenuti della comunicazione;

- iii) il termine per la trasmissione dei dati agli utenti del dispacciamento previsto dall'art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06 e, successivamente, dall'art. 36, comma 2, del TIS: dal mese di maggio al mese di agosto 2009 le comunicazioni agli utenti del dispacciamento erano state effettuate oltre il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza.
16. Tuttavia, gli atti successivamente acquisiti dimostrano che ASM Voghera, nel corso dei 180 giorni di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08, si sia con la dovuta diligenza attivata per conformarsi alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 162/08, che, per la prima volta, specificavano le modalità di comunicazione del flusso anagrafica. In particolare la società si è adoperata per avere a disposizione le modifiche al sistema informatico entro maggio 2009, che infatti sono state consegnate in data 15 maggio 2009 (allegato alla nota 23 dicembre 2011). Tuttavia, vi sono state difficoltà in sede di concreta implementazione del software che hanno impedito il rispetto del termine di 180 giorni di cui al comma 2 della deliberazione ARG/elt 162/08. Peraltro la società si è immediatamente attivata per porre rimedio a tali difficoltà, così terminando il procedimento di attuazione degli obblighi in materia di flusso anagrafica dopo qualche mese (marzo 2010) dalla scadenza dei 180 giorni. Peraltro, anche in considerazione della circostanza che il flusso in discussione ha interessato un numero relativamente limitato di POD, ne consegue che la condotta della società ha sostanzialmente rispettato il bene giuridico tutelato dalla regolazione.
17. Stante la correttezza delle anagrafiche inviate a marzo 2010 risulta cessata la violazione dei punti 3 e 4 dell'Appendice 1. Non sussiste, pertanto, l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b) della deliberazione di avvio del procedimento

DELIBERA

1. si archivia, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato, con deliberazione VIS 1/10, nei confronti di ASM Voghera S.p.A. per accertare la violazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 - così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 - e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*) approvato con deliberazione ARG/elt 107/09 e del punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08;
2. non si ravvisa l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione VIS 1/10 di avvio del procedimento;
3. il presente provvedimento è notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad ASM Voghera S.p.A., con sede legale in via Cesare Pozzoni n. 2, 27058 Voghera e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni